

CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO

Policy in materia di operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati

Approvazione Giugno 2012
Integrazione nel T.U. del Credito Novembre 2013
Aggiornamento Ottobre 2015

Sommario

PREMESSA	3
DEFINIZIONI	4
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCESSO	7
PERIMETRO PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI	7
TIPOLOGIA DI OPERAZIONI	9
Operazioni di Maggiore Rilevanza	10
Operazioni di Minore Rilevanza	11
Operazioni Ordinarie	11
Operazioni di Importo Esiguo	12
Casi di esclusione	12
Delibere Quadro	12
NORME DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER I SOGGETTI COLLEGATI	13
Limiti Prudenziali.....	13
Casi di superamento.....	14
Monitoraggio dei limiti	14
Nota integrativa al bilancio.....	15
PROCEDURA DELIBERATIVA SPECIFICA.....	15
Criteri generali.....	15
Istruttoria	16
Pre-Delibera.....	17
Delibera.....	19
Operazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci.....	20
Obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB	20
Operazioni che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali.....	21
CONTROLLI INTERNI E RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI.....	21
INFORMATIVA ESTERNA – SEGNALAZIONI DI VIGILANZA	23
FLUSSI INFORMATIVI INTERNI.....	23
Flussi “operativi”	24
DISPOSIZIONI FINALI	24
ALLEGATO 1 – SCHEMA SINTETICO DEL PROCESSO	

PREMESSA

La Cassa adotta la seguente Policy in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di Vigilanza per le banche, in materia di gestione dell'operatività con parti correlate e soggetti collegati, quale aggiornamento della originaria Policy adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.06.2012.

Il documento si pone l'obiettivo di definire le modalità di gestione dell'operatività in oggetto. Si fa qui perlopiù riferimento all'attività creditizia svolta dalla Cassa, che costituisce l'attività prevalente; si precisa tuttavia che le presenti istruzioni dovranno essere seguite per qualsiasi tipo di transazione posta in essere con i soggetti in argomento.

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. (di seguito, anche "la Cassa") con riferimento alla disciplina in materia di operatività con Parti Correlate e Soggetti Collegati contenuta nella Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27.12.2006 e successivi aggiornamenti, garantisce l'imparzialità e la correttezza delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, nonché assicura la trasparenza delle stesse, tramite:

- adozione di specifiche procedure, oggetto del presente documento;
- predisposizione di una adeguata informativa sulle operazioni effettuate con Parti Correlate e Soggetti Collegati.

La disciplina emanata dalla Banca d'Italia è finalizzata a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle determinazioni relative alla concessione di finanziamenti e all'esecuzione di transazioni nei confronti dei medesimi soggetti.

Il presente documento (la "Policy") si propone di dare attuazione a tale disciplina, introducendo precise regole sull'operatività svolta con Parti Correlate e Soggetti Collegati atte a regolamentare le modalità istruttorie, le competenze deliberative, gli aspetti di rendicontazione ed informativa.

Come richiamato anche nel prosieguo del documento, si fa in questa sede esplicito richiamo al Codice Etico adottato dalla Cassa, consegnato e sottoscritto per presa visione da tutti i dipendenti, nel quale sono indicate alcune regole comportamentali per la gestione dei conflitti di interesse, ai quali tutte le strutture della Cassa devono uniformarsi.

La Policy e le relative Procedure deliberative per attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati, sono messe a disposizione sul sito internet della Cassa, all'indirizzo: www.crsaluzzo.it.

DEFINIZIONI

Di seguito si riportano le definizioni dei principali termini adottati nell'ambito della presente Policy.

Amministratore Indipendente: l'amministratore che sia in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 18 dello Statuto vigente della Cassa e che non sia soggetto collegato, nel dettaglio il soggetto deve avere le seguenti caratteristiche: "non intrattiene, né ha di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Cassa o con soggetti legati ad essa, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio. <...> non dovrà in particolare intrattenere o aver intrattenuto nel recente periodo rapporti di lavoro o rapporti continuativi di consulenza, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale, con la Società o con eventuali controllanti e controllate".

La definizione di indipendenza richiesta è la medesima che l'istituto adotta ai fini delle disposizioni in materia di *governance*.

Attività di rischio: le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi.

Controllo: rientrano in tale definizione i casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, in dettaglio:

- le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

Il controllo esiste anche in presenza delle seguenti fattispecie, indipendentemente dalla quota societaria posseduta:

- presenza di contratti o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento;
- controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Controllo Congiunto: la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

In tal caso si considerano controllanti:

- i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
- gli altri soggetti in grado di influenzare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Controllo indiretto: il controllo esercitato per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o interposte persone. Non si considerano sottoposte a controllo indiretto le società e le imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

Esponenti Aziendali: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Cassa. La definizione comprende, in particolare, gli amministratori e i sindaci effettivi e supplenti; include inoltre il Direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

Influenza Notevole: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume la presenza di un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente individuata al verificarsi di una o più delle seguenti circostanze, salvo che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario:

- la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- la partecipazione nel processo decisionale di natura strategica, in particolare nel caso si disponga di diritti di voto determinanti con riferimento alle decisioni in materia di bilancio, destinazione degli utili e distribuzione delle riserve;
- la presenza di transazioni rilevanti, intese come Operazioni di Maggiore Rilevanza così come definite nell'ambito della presente Policy;
- l'interscambio di personale dirigente;
- la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

Influenza Notevole Indiretta: l'Influenza Notevole esercitata per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o interposte persone.

Operazioni con Soggetti Collegati: le transazioni svolte con i soggetti citati che comportano assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni,

indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non rientrano nel novero della presente definizione:

- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza.

Operazioni di Importo Esiguo: le operazioni di importo inferiore a Euro 100.000.

Operazioni Ordinarie: le operazioni con Parti Correlate individuate come tali ai sensi del paragrafo “Operazioni Ordinarie” della presente Policy.

Operazioni di Maggiore Rilevanza: le operazioni con Parti Correlate individuate come tali ai sensi del paragrafo “Operazioni di Maggiore Rilevanza” della presente Policy.

Operazioni di Minore Rilevanza: le operazioni con Parti Correlate individuate come tali ai sensi del paragrafo “Operazioni di Minore Rilevanza” della presente Policy.

Partecipante: il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss del TUB.

Parte Correlata non finanziaria: i soggetti di cui al paragrafo “Perimetro Parti Correlate e Soggetti Collegati” della presente Policy.

Parti Correlate: i soggetti di cui alla sezione “Perimetro Parti Correlate e Soggetti Collegati” della presente Policy.

Patrimonio di Vigilanza : l'aggregato così definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi (rif. 4° aggiornamento Circolare 286/2013).

Personale Rilevante: i soggetti così identificati dalle Politiche di Remunerazione in vigore tempo per tempo presso la Cassa.

Politiche di Remunerazione: le politiche approvate dall'Assemblea Ordinaria, adottate dalla Cassa in ottemperanza delle disposizioni di vigilanza in materia di incentivazione e remunerazione delle banche emanate da Banca d'Italia con Bollettino n. 3 del 30 marzo 2011 (e successivi aggiornamenti/documenti di revisione della disciplina).

Stretti Familiari: i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente *more-uxorio* di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo.

Società Controllata: un'entità, anche senza personalità giuridica, controllata da un'altra entità.

Società Collegata: un'entità in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.

Soggetto Connesso: i soggetti di cui alla sezione "Perimetro Parti Correlate e Soggetti Collegati" della presente Policy.

Soggetto Collegato: l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCESSO

Il processo di gestione dell'operatività con Parti Correlate e Soggetti Collegati adottato dalla Cassa si articola, in sintesi, nel seguente modo:

- individuazione del perimetro delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa;
- verifica dell'eventuale presenza della controparte dell'operazione nel perimetro delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati;
- attivazione delle procedure definite nella presente Policy con coinvolgimento degli Organi di Amministrazione e Controllo della Cassa, degli Amministratori Indipendenti e con il contributo delle principali Funzioni interessate;
- rilevazione delle dimensioni dell'operazione in applicazione delle soglie quantitative previste dalla presente Policy ai fini della sua qualificazione come Operazione di Maggiore o Minore Rilevanza;
- coinvolgimento degli Amministratori Indipendenti nell'istruttoria dell'operazione;
- acquisizione del parere obbligatorio, consultivo, espresso da parte degli Amministratori Indipendenti, formalizzato e supportato da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate;
- trasmissione della pratica all'organo competente a deliberare, che sarà sempre il Consiglio di Amministrazione.

Nell'allegato 1 è riportato uno schema grafico che sintetizza il processo in oggetto e i principali *step* che lo caratterizzano, in funzione delle caratteristiche dell'operazione posta in essere.

PERIMETRO PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI

La Cassa, in linea con le disposizioni della Banca d'Italia, definisce il perimetro dei Soggetti Collegati comprendendo le parti correlate, le parti correlate non finanziarie nonché i soggetti connessi alle parti correlate stesse.

In particolare, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, sono definiti come parte correlata:

- 1) l'Esponente Aziendale;
- 2) il Partecipante;

- 3) il soggetto diverso dal partecipante in grado da solo di nominare uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
- 4) una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Cassa è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

Inoltre, sono inquadrate come Parte Correlata Non Finanziaria:

- la parte correlata che esercita in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività di impresa non finanziaria (rientrano anche le società che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni e detengono interessenze prevalentemente in imprese non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l'attività; ovvero le società aventi per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detengono investimenti in un'unica impresa non finanziaria); si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive;
- una società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria, che rientri nelle seguenti fattispecie:
 - a) Partecipante;
 - b) soggetto in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica;
 - c) una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Cassa è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

Sono considerati invece Soggetti Connessi:

- la società e l'impresa, anche costituite in forma non societaria, controllate da una parte correlata;
- i soggetti che controllano il Partecipante o un soggetto diverso dal partecipante in grado di nominare da solo uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica; ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
- gli Stretti Familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

Si precisa che ai fini del concetto di controllo, rileva anche il Controllo Congiunto (si veda la definizione nell'apposita sezione).

Tenendo a riferimento le disposizioni della normativa di Vigilanza prudenziale, la Cassa include nel perimetro delle Parti Correlate e dei Soggetti Connessi anche i seguenti soggetti:

- il “personale rilevante” identificato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione tempo per tempo vigenti (definizione più ampia del concetto di Esponente Aziendale);
- i soggetti controllati (anche congiuntamente) dal “personale rilevante” definito al punto precedente;
- l’entità rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti della Cassa o di una parte ad essa correlata¹;
- i soggetti appartenenti al medesimo Gruppo aziendale²;

La Cassa provvede ad elaborare un elenco dei soggetti rientranti nella definizione di Parti Correlate e Soggetti Collegati con indicazione della specifica rilevanza normativa, avvalendosi delle informazioni raccolte per il tramite di un apposito questionario nonché di quelle fornite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti.

La Funzione Credito – U.O. Crediti, con il supporto della Funzione Segreteria Affari Generali (limitatamente alla gestione dei rapporti intrattenuti con gli Esponenti Aziendali), provvede alla tenuta ed all’aggiornamento dell’elenco delle Parti Correlate.

La raccolta, il monitoraggio e l’aggiornamento periodico delle informazioni rilevanti ai fini dell’individuazione dei Soggetti Collegati sono eseguiti tramite apposite procedure informatiche; la Cassa registra anche le relazioni di parentela relative agli affini fino al secondo grado, tenendole a disposizione per la Banca d’Italia, pur non facendole rilevare ai fini della presente procedura.

Gli Esponenti Aziendali inclusi nell’elenco delle Parti Correlate e Soggetti Collegati sono avvertiti che, in caso di modifica delle informazioni fornite in sede di loro censimento, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Funzione Segreteria Affari Generali, consentendo alla Cassa di adempiere agli obblighi previsti dalla presente Policy.

Qualora una struttura operativa della Cassa ottenga informazioni dalle quali si evinca la necessità dell’inclusione di un soggetto nell’elenco delle Parti Correlate, deve tempestivamente darne comunicazione alla Funzione Segreteria Affari Generali, che provvederà a richiedere al soggetto interessato conferma delle informazioni raccolte.

L’elenco delle Parti Correlate è oggetto di adeguata diffusione all’interno della Cassa e viene sottoposto semestralmente all’esame del Consiglio di Amministrazione.

Ogni successivo aggiornamento viene comunicato da parte della Funzione Organizzazione tramite apposita comunicazione interna.

TIPOLOGIA DI OPERAZIONI

E’ definita Operazione con Parti Correlate e Soggetti Collegati qualunque transazione compiuta con tali soggetti che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di

¹ Fattispecie comunque non rilevante per la Cassa

² Fattispecie comunque non rilevante per la Cassa

risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse in tale ambito:

- le operazioni di fusione e di scissione, ove realizzate con Parti Correlate e Soggetti Collegati;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e al Personale Rilevante, non riconducibile ai casi di esclusione (dettagliati più oltre).

Le operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati sono distinte in:

- Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- Operazioni di Minore Rilevanza;
- Operazioni Ordinarie;
- Operazioni di Importo Esiguo;
- Operazioni Escluse.

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza, le Operazioni di Minore Rilevanza e le Operazioni Ordinarie sono assoggettate alla presente Policy.

Le operazioni di Importo Esiguo e le Operazioni Escluse sono disciplinate dalle ordinarie procedure deliberative adottate dalla Cassa.

Operazioni di Maggiore Rilevanza

Un'operazione si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza quando uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili in funzione della specifica operazione³, risulti superiore alla soglia del 5% del patrimonio di vigilanza.

1) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza determinato trimestralmente.

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile (fermo restando che il limite indicato dovrà tenere conto anche di eventuali operazioni di finanziamento o di concessione garanzie già in essere).

³ Transazione "ordinaria", per la quale si applica l'Indice di Rilevanza del Controvalore, oppure operazione di acquisizione-fusione-scissione, per la quale si applica l'Indice di Rilevanza dell'Attivo.

Se le previsioni contrattuali dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore della stessa è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

2) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della banca (si prende a riferimento il più recente stato patrimoniale pubblicato).

Sono altresì Operazioni di Maggiore Rilevanza le operazioni non qualificabili singolarmente come tali, ma aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con lo stesso Soggetto Collegato, e che superino, se cumulate, le suddette soglie di rilevanza.

Operazioni di Minore Rilevanza

La Cassa considera Operazioni di Minore Rilevanza, tutte le operazioni concluse con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle operazioni rientranti nei casi di esclusione di cui al successivo paragrafo.

Operazioni Ordinarie

Per "Operazioni Ordinarie" si intendono, anche tenendo a riferimento le disposizioni Consob relative alle parti correlate (ancorché non strettamente rilevanti per la Cassa): le operazioni di importo non superiore a 1 Euro/mln, rientranti nell'ambito dell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria, definite come quelle appartenenti alla tipologia di operazioni generatrici dei principali ricavi della Cassa e non classificabili come operazioni "di investimento" o "finanziarie". Fra queste, rientra l'attività di erogazione di finanziamenti, in quanto caratteristica dell'operatività della Cassa.

Le Operazioni Ordinarie sono trattate applicando condizioni equivalenti a quelle di mercato o Standard.

Sono considerate "Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard" le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità o rischio, o derivanti da tariffe pubbliche e/o regolamentate ovvero da prezzi imposti, ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Cassa sia obbligata per legge a contrarre un determinato corrispettivo.

Si presume altresì siano condizioni di mercato quelle applicate a seguito di una procedura di acquisto/vendita competitiva esperita in conformità alle procedure aziendali eventualmente applicabili.

Le condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard dovranno essere documentate e risultare da oggettivi elementi di riscontro.

La delibera dovrà contenere elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'operazione stessa (come più oltre meglio specificato).

Operazioni di Importo Esiguo

La Cassa considera Operazioni di Importo Esiguo tutte le operazioni con tetto non eccedente Euro 100.000.

Con riferimento alla concessione di affidamenti, l'importo è da intendersi riferito alla somma degli affidamenti relativi alla singola Parte Correlata ed al relativo gruppo economico di appartenenza.

Le operazioni di importo esiguo sono escluse dal novero delle operazioni per le quali è previsto lo speciale iter oggetto della presente disciplina.

Casi di esclusione

Sono escluse dal novero delle operazioni per le quali è previsto lo speciale iter oggetto della presente disciplina:

- le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (art. 2389 c.c., comma 1);
- le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea (art. 2389 c.c., comma 3);
- le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale (art. 2402 c.c.);
- i compensi corrisposti agli Esponenti Aziendali/al Personale Rilevante, stabiliti nell'ambito delle politiche di remunerazione della Cassa;
- le operazioni di importo esiguo.

Delibere Quadro

Per garantire il regolare svolgimento dell'operatività corrente della Cassa, svolta con soggetti inclusi nell'elenco delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati, la Cassa potrà adottare, come previsto dalle Disposizioni della Banca d'Italia, apposite delibere quadro riferite alle seguenti fattispecie:

- operazioni con le quali viene data esecuzione a contratti di durata aventi ad oggetto la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi a condizioni economiche prefissate;
- operazioni rientranti nell'ambito di altri "accordi quadro", ossia accordi nell'ambito dei quali sia destinata a svolgersi una pluralità di operazioni, a condizioni economiche sostanzialmente predefinite e/o aventi caratteristiche standard e/o sufficientemente determinate (già in essere al momento dell'approvazione del presente documento, o deliberate dal Consiglio di Amministrazione successivamente);
- operazioni compiute a condizioni economiche specifiche e predefinite, riconosciute a determinati segmenti di clientela (ad esempio, dipendenti di un Ente o di una determinata azienda).

Le Delibere Quadro devono:

- avere efficacia non superiore ad un anno (o comunque essere rinnovate con tale periodicità);
- riferirsi ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate;
- riportare tutti gli elementi informativi, disponibili al momento della redazione, a cui fanno riferimento;
- indicare il prevedibile ammontare massimo delle operazioni che si prevede potranno essere realizzate in attuazione delle stesse, nel periodo di validità considerato;
- contenere una adeguata illustrazione delle condizioni delle operazioni e far rilevare la convenienza delle stesse per la Cassa.

L'approvazione della Delibera Quadro, a seconda del prevedibile ammontare massimo complessivo delle operazioni oggetto della delibera, segue regole conformi alle procedure di delibera per le Operazioni di Minore o Maggiore Rilevanza, descritte nella sezione "Procedura Deliberativa"; le singole operazioni concluse in attuazione della Delibera Quadro non sono invece sottoposte all'iter procedurale in oggetto.

Sull'attuazione delle Delibere Quadro viene data completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione.

Non può essere compiuta in esecuzione di una Delibera Quadro un'operazione, che seppur inizialmente a questa riconducibile, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza posti alla base della delibera stessa. A tale operazione si applicano pertanto le regole specifiche sulle Operazioni con Soggetti Collegati stabilite dalla presente Policy.

NORME DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER I SOGGETTI COLLEGATI

Limiti Prudenziali

L'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro predefiniti limiti riferiti al patrimonio di vigilanza della Cassa, a partire dal 31 dicembre 2012, così individuati:

- Verso una Parte Correlata non finanziaria e relativi soggetti connessi:
 - a) 5% nel caso di una Parte Correlata che sia un Esponente Aziendale, un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'Influenza Notevole;
 - b) 7,5% nel caso di una Parte Correlata che sia un partecipante diverso da quelli del punto "a" o un soggetto, diverso dal partecipante, in grado da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
 - c) 15% negli altri casi.

➤ Verso una Parte Correlata diversa da quella di cui al punto elenco precedente (“Parte Correlata non finanziaria”) e relativi soggetti connessi:

- d) 5% nel caso di una Parte Correlata che sia Esponente Aziendale;
- e) 7,5% nel caso di una Parte Correlata che sia un partecipante di controllo o in grado di esercitare un’influenza notevole;
- f) 10% nel caso di una Parte Correlata che sia un partecipante diverso da quelli del punto “e” o un soggetto, diverso dal partecipante, in grado da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
- g) 20% negli altri casi.

Le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

Nello specifico, la Cassa applica i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell’ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi. In ragione della disciplina citata, è ammesso il principio di sostituzione per le garanzie reali e finanziarie, secondo il quale è possibile imputare l’esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato; ovviamente, al fine di poter così ridurre l’esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati, il fornitore di protezione non dovrà essere direttamente o indirettamente collegato al novero dei soggetti in argomento.

Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dal patrimonio di vigilanza.

Nel caso in cui tra la Cassa e una Parte Correlata intercorra una pluralità di rapporti che comportino l’applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Casi di superamento

La Cassa deve assicurare in via continuativa il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso i Soggetti Collegati.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Cassa uno o più soglie siano superate, le attività di rischio devono essere ricondotte entro i limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine la Cassa predispone entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro proposto dal Direttore Generale, approvato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d’Italia entro 20 giorni dall’approvazione insieme ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Fino a quando le attività di rischio non siano rientrate nei limiti, l’eccedenza contribuisce al calcolo del capitale interno complessivo.

Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Cassa, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

Monitoraggio dei limiti

La Cassa monitora nel continuo il rispetto dei limiti sopra definiti; in particolare sono assegnate le seguenti responsabilità:

- la Funzione Risk Management è responsabile del monitoraggio dei limiti quantitativi (anche in riferimento al cumulo delle operazioni); con la frequenza indicata nelle politiche interne in materia di controlli, più oltre richiamate, monitora l'andamento delle delibere quadro e la loro corretta applicazione; la stessa Funzione interviene inoltre nell'ambito del processo deliberativo, così come descritto più oltre, per una verifica ex-ante del rispetto dei limiti operativi;
- la Funzione Ragioneria – U.O. Contabilità Generale è responsabile del corretto aggiornamento dei dati riguardanti il patrimonio di vigilanza (determinato trimestralmente) e del totale attivo, in base ai dati dell'ultimo bilancio annuale pubblicato. Provvede altresì a comunicare alle Funzioni interessate i relativi importi.

La Funzione Risk Management rileva mensilmente e segnala tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale il raggiungimento delle soglie di rilevanza, individuate nell'80% dei predefiniti limiti riferiti al patrimonio di vigilanza della Cassa, per le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario (cumulo delle operazioni), concluse nel corso del medesimo esercizio con lo stesso Soggetto Collegato. Le modalità di esecuzione dell'attività in oggetto sono meglio dettagliate nelle politiche interne in materia di controlli.

Il monitoraggio delle Delibere Quadro attualmente in vigore viene svolto con pari periodicità, con l'ausilio dell'applicativo alimentato dalla Funzione Finanza.

Nota integrativa al bilancio

La nota integrativa al Bilancio della Cassa, recepisce quanto previsto dall'Art. 2427 Comma 22-bis del Codice Civile e dalla Circolare Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 e successivi aggiornamenti, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa ad operazioni con Parti Correlate, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato.

PROCEDURA DELIBERATIVA SPECIFICA

La Cassa, in attuazione di quanto disposto dalla Banca d'Italia, adotta il seguente iter procedurale per l'approvazione delle operazioni effettuate con Parti Correlate e Soggetti Collegati.

Criteri generali

Al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali, le Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati sono approvate, sia nel caso di maggiore che di minore rilevanza

(eccetto le “operazioni escluse”), previo parere motivato obbligatorio degli Amministratori Indipendenti della Cassa, che vengono coinvolti anche nella fase di pre-delibera.

In caso di impedimento di entrambi gli Amministratori Indipendenti⁴ oppure di dissenso fra i due Amministratori, il parere deve essere reso dal Collegio Sindacale (previa comunicazione di eventuali interessi nell’operazione da parte di uno o più componenti, che deve essere portata all’attenzione del Collegio a cura degli eventuali interessati).

La documentazione istruttoria e il parere degli Amministratori Indipendenti possono essere trasmessi attraverso mezzi informatici e/o fax.

L’attività svolta dagli Amministratori Indipendenti è documentata, ai fini della presente Policy, dal parere reso, che dovrà essere motivato e supportato da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

È riservata al Consiglio di Amministrazione (salvo che non si tratti di operazioni di competenza dell’Assemblea) la competenza a deliberare sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza, sulle Operazioni di Minore Rilevanza e sulle Operazioni Ordinarie, fermo restando quanto affermato al precedente punto Descrizione Sintetica del processo.

In linea più generale, si ricorda quanto previsto dal Codice Etico adottato dalla Cassa in materia di gestione di conflitti di interesse, in merito all’obbligo di tutti i dipendenti e collaboratori della Cassa di comunicare al proprio superiore gerarchico la presenza di un qualsivoglia interesse in operazioni nelle quali viene svolto un ruolo attivo da parte del soggetto interessato (es. gestione istruttoria crediti, gestione trattative per l’acquisto di un immobile ecc.), e l’obbligo di astenersi dal compiere atti connessi all’operazione interessata; tale previsione viene specificatamente in rilievo anche nell’ambito delle operazioni oggetto del presente documento (operatività svolta con Parti Correlate e Soggetti Collegati).

Istruttoria

L’istruttoria delle operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati, deve soddisfare precisi requisiti di correttezza sostanziale previsti dalla normativa di Banca d’Italia; in particolare, devono essere dettagliatamente esaminate le motivazioni e gli interessi dell’operazione nonché gli effetti dell’operazione stessa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.

Dovranno in particolare essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell’operazione e dell’interesse della società; la documentazione predisposta dovrà permettere di riscontrare le condizioni economiche applicate e di apprezzare le caratteristiche dell’operazione, anche con riferimento alle condizioni “di mercato”, intese come quelle comunemente applicate dalla Cassa per quella tipologia di operazioni.

⁴ Di norma il parere dovrà essere reso da entrambi all’unanimità

Le proposte di delibera devono evidenziare in modo chiaro che si tratta di Operazione con Parte Correlata o con Soggetto a questo Connesso e devono riportare le conclusioni istruttorie sugli elementi di contenuto sopra indicati.

In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza e di operazioni di competenza assembleare, gli Amministratori Indipendenti devono essere coinvolti nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria; l'informazione in oggetto conterrà, come minimo:

- la descrizione della controparte oggetto dell'operazione;
- la descrizione della tipologia dell'operazione proposta;
- la valutazione relativa alla convenienza per la Cassa ad eseguire l'operazione in oggetto;
- le possibili condizioni di massima che verrebbero applicate in caso di buon fine della trattativa.

Pre-Delibera

La procedura di pre-delibera adottata dalla Cassa prevede che agli Amministratori Indipendenti venga trasmessa, con congruo anticipo rispetto alla data in cui gli stessi sono chiamati ad esprimersi (in ogni caso, almeno tre giorni prima della data citata), un'informativa adeguata e completa concernente i profili dell'operazione oggetto di delibera, predisposta dal proponente l'operazione e corredata dei pareri eventualmente previsti e rilasciati dalle funzioni competenti. La documentazione dovrà permettere al destinatario di comprendere il profilo generale dell'operazione e le sue caratteristiche essenziali; l'informativa trasmessa dovrà fornire, come minimo:

- la descrizione della controparte oggetto dell'operazione;
- la descrizione della tipologia dell'operazione proposta;
- il dettaglio delle condizioni applicate, con un'indicazione relativa alle condizioni standard generalmente applicate a tale tipologia di operazioni;
- la valutazione relativa alla convenienza per la Cassa ad eseguire l'operazione in oggetto;
- la valutazione dell'impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti.

La trasmissione della documentazione potrà avvenire anche con modalità informatiche o a mezzo fax.

Le stesse informazioni inviate agli Amministratori Indipendenti sono trasmesse alla Funzione Risk Management, per la valutazione ex ante del rispetto dei limiti operativi previsti dalla presente Policy.

Gli Amministratori Indipendenti possono chiedere chiarimenti al proponente l'operazione, che è tenuto a fornirli nei tempi indicati e, comunque, in tempo utile a consentirne l'esame prima dell'assunzione della delibera da parte dell'organo competente.

Gli Amministratori Indipendenti possono inoltre farsi assistere, a spese della Cassa, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, nel rispetto dei limiti di un budget di spesa determinato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale.

Gli Amministratori Indipendenti esprimono parere preventivo motivato, sull'interesse della Cassa al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni; in particolare, gli stessi rappresentano dove necessario le inadeguatezze riscontrate ai soggetti competenti a deliberare.

Qualora un Amministratore Indipendente sia controparte nell'operazione rilevante oggetto di valutazione, o la controparte sia una Parte Correlata o Soggetto Connesso a lui riferibile, il parere dovrà essere espresso dal solo Amministratore indipendente non coinvolto nelle correlazioni; qualora entrambi gli Amministratori Indipendenti si trovino nella detta situazione, il parere potrà essere espresso dal Collegio Sindacale (in caso di coinvolgimento nell'operazione di tutti i Sindaci e di conseguente impossibilità di esprimere il parere, il Consiglio di Amministrazione provvede a far emettere il parere da un esperto indipendente appositamente incaricato).

Gli Amministratori Indipendenti provvedono a trasmettere il proprio parere all'organo competente per la delibera, anche tramite mezzi informatici e/o fax, in tempo utile per la stessa. In presenza di riscontro di lacune e/o inadeguatezze riscontrate, gli Amministratori Indipendenti rappresentano le stesse ai soggetti competenti a deliberare, con le medesime modalità utilizzate per l'invio del parere (anche tramite mezzi informatici e/o via fax).

Con le stesse tempistiche previste al precedente paragrafo, la Funzione Risk Management mette a disposizione dell'Organo deliberante l'esito delle sue valutazioni in merito al rispetto dei limiti operativi imposti dalla normativa. La verifica verrà svolta dalla Funzione Risk Management con il supporto della reportistica prodotta dalla procedura Daisy- Soggetti Collegati. Qualora per il soggetto collegato, il report evidenzi l'attivazione della soglia di rilevanza prevista al precedente punto Monitoraggio dei limiti, la Funzione Risk Management valuterà se dar corso alla stima degli importi ponderati ai fini della verifica del limite, dandone motivata comunicazione nella relazione destinata al Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, se gli Amministratori Indipendenti rendono parere negativo o condizionato, deve essere richiesto ulteriore parere al Collegio Sindacale al quale dovrà essere fornita idonea informativa, sostanzialmente equivalente a quella fornita agli Amministratori Indipendenti. Tale parere assume le caratteristiche del parere espresso dagli Amministratori Indipendenti, pertanto deve essere motivato sull'interesse della Cassa al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Delibera

La delibera di approvazione dell'operazione deve fornire adeguata motivazione in merito ai seguenti aspetti:

- l'interesse, l'opportunità e la convenienza economica per la Cassa al compimento dell'operazione;
- la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- le ragioni degli eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato, allegando a supporto idonea documentazione a corredo della delibera.

Nel caso di Operazione Ordinaria, la delibera deve contenere elementi che comprovino il carattere di ordinarietà, illustrando e comprovando, come minimo, i seguenti punti:

- importo dell'operazione non rientrante fra le operazioni di maggiore rilevanza;
- caratteristiche dell'operazione tipiche dell'operatività della Cassa e rientranti nell'ambito delle transazioni comunemente poste in essere con la clientela; dove possibile, si potrà fare riferimento al numero indicativo di transazioni della specie poste in essere dalla Cassa nel recente periodo, a conferma del carattere ricorrente delle stesse;
- presenza di condizioni equivalenti a quelle di mercato e/o standard; si potrà ad esempio fare riferimento ai fogli informativi pubblicati dalla Cassa tempo per tempo (se il prodotto è contemplato in questo ambito) oppure alle condizioni comunemente applicate alle operazioni, anche facendo riferimento ad operazioni eseguite nel recente periodo con clientela non "correlata".

In considerazione di quanto sopra, ai fini di individuare "condizioni di mercato e/o standard", applicabili ai soggetti definiti come Parti Correlate e Soggetti Collegati, sono state adottate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.11.2013 ed aggiornate nella seduta del 01.12.2014 specifiche condizioni economiche, da sottoporre a verifica almeno annuale da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Alla delibera sarà allegato l'esito della verifica svolta dalla Funzione Risk Management in tema di rispetto dei limiti operativi.

In caso di parere negativo degli Amministratori Indipendenti (o comunque discordante), deve essere richiesto parere preventivo del Collegio Sindacale e la delibera di approvazione dell'operazione deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta nonché puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli Amministratori Indipendenti.

Come già evidenziato in precedenza (salvo che non si tratti di operazioni di competenza dell'Assemblea), le Operazioni di Maggiore Rilevanza, le Operazioni di Minore Rilevanza e

le Operazioni Ordinarie sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto affermato al precedente punto Descrizione Sintetica del processo.

Operazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci

Anche per le operazioni di competenza dell'Assemblea o soggette all'autorizzazione di questa, sia di Maggiore che di Minore Rilevanza, le fasi di istruttoria e di approvazione si svolgono secondo le disposizioni procedurali previste dalla presente sezione.

Se la competenza a deliberare determinate operazioni con Soggetti Collegati è rimessa, per legge o per statuto, all'Assemblea dei Soci, la proposta che l'organo deliberante presenta all'Assemblea deve essere corredata dal parere motivato degli Amministratori Indipendenti; inoltre la delibera assembleare dovrà fornire adeguata motivazione in merito all'interesse e convenienza della Cassa al compimento dell'operazione, alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, alle ragioni degli eventuali scostamenti in termini di condizioni economico – contrattuali e di profili caratteristici dell'operazione rispetto a quelli standard e di mercato.

Obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB

Nel caso di operazioni con Soggetti Collegati anche rientranti nell'ambito dell'art. 136 TUB la Cassa deve trasmettere con congruo anticipo completa e adeguata informativa agli Amministratori Indipendenti, i quali rappresentano le lacune o le inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa ai soggetti competenti a deliberare (è sempre prevista la facoltà di farsi assistere da un esperto indipendente, nell'ambito di un plafond di spesa predeterminato).

Se l'operazione di interesse è di Maggiore Rilevanza gli Amministratori Indipendenti devono essere coinvolti anche nella fase delle trattative e dell'istruttoria tramite la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

La delibera relativa ad un'operazione con Soggetti Collegati rientrante anche nell'ambito di applicazione dell'art.136 TUB deve:

1. fornire adeguata motivazione in merito ai seguenti aspetti⁵:
 - l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Cassa;
 - la correttezza sostanziale delle relative condizioni applicate (in relazione alla individuazione di economiche applicabili ai soggetti definiti come Parti Correlate e Soggetti Collegati si rimanda a quanto indicato al precedente punto Delibera);

⁵ Sono ripresi gli aspetti che risultano di dominio degli Amministratori Indipendenti (nei casi di obbligatorietà di espressione di un parere preventivo e motivato).

- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.
- 2. essere adottata previa deliberazione dell'organo di amministrazione all'unanimità, con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo. Quando per qualsiasi motivo uno di essi non abbia presenziato alla seduta del consiglio nella quale la deliberazione è stata adottata, la sua approvazione va formalizzata in un documento scritto da conservare agli atti della banca e va fatta constare nel verbale relativo alla riunione consiliare successiva. Resta esclusa, sino a quando tale approvazione non sia intervenuta, la possibilità di dare corso alle operazioni in parola, anche quando ne ricorrano gli altri presupposti.

Per quanto non espressamente richiamato, si rinvia alle norme vigenti in materia di cui alla Circolare Banca d'Italia 229/1999 (Titolo II – Capitolo 3, Sezione II Obbligazione degli esponenti della banca).

Operazioni che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali

In caso di operazioni concluse con Parti Correlate o Soggetti Collegati che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali, gli Amministratori Indipendenti devono essere coinvolti attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati; l'iter è coerente con quello stabilito per le altre operazioni svolte con Parti Correlate e Soggetti Collegati, senza la previsione dell'importo-soglia utilizzato per l'individuazione delle "operazioni escluse" (la Cassa adotta pertanto, per tutte le operazioni della specie, lo specifico iter deliberativo).

La competenza a deliberare su tali operazioni è del Consiglio di Amministrazione.

CONTROLLI INTERNI E RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni adottati dalla Cassa assicurano il rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative e perseguono l'obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Soggetti Collegati.

La Cassa approva e rivede con una cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati. Le modalità di presidio sui rischi in oggetto saranno dettagliate nell'ambito della Policy sui controlli adottata dalla Cassa. Il documento in parola, con particolare riferimento alla sezione recante le politiche dei controlli interni sulle parti

correlate, è comunicato all'Assemblea dei soci e tenuto a disposizione per eventuali richieste di Banca d'Italia.

La Cassa, tramite il sistemi dei controlli interni:

a) individua i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica in relazione ai quali possono determinarsi i conflitti d'interesse;

b) stabilisce livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche della Cassa;

c) predispone processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo i Soggetti Collegati e a quantificare le relative transizioni in ogni fase del rapporto; in particolare:

- l'U.O. Analisi Crediti⁶, con il supporto dell'U.O. Crediti e della Funzione Segreteria Affari Generali (limitatamente agli aspetti di comunicazione con gli Esponenti Aziendali), individua le relazioni esistenti tra i clienti e tra questi e la Cassa, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come parte correlata o soggetto connesso.

- sono adottati sistemi informativi idonei a gestire i soggetti collegati fin dall'instaurazione dei rapporti, a registrare le relative movimentazioni e a monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio.

d) Istituisce e disciplina processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne. In tale ambito:

- la Funzione Risk Management cura la verifica dei rischi, inclusi quelli di mercato sottostanti alle relazioni con i soggetti collegati ed il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne più sopra richiamate; come dettagliato in precedenza, la Funzione Risk Management interviene inoltre ex-ante, in occasione di ciascuna delibera rilevante ai fini della presente Policy⁷, per verificare il rispetto dei limiti imposti dalla normativa;

- la Funzione Compliance e Legale verifica l'esistenza e l'affidabilità delle procedure e dei sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;

- l'Internal Audit verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie all'organo con funzione di controllo e agli organi di vertice della Cassa e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Cassa ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse; se del caso, suggerisce revisioni delle

⁶ Struttura già incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici anche ai fini del rischio di concentrazione.

⁷ Si intendono in questo caso le operazioni diverse da quelle "escluse" come indicate nel grafico di cui all'Allegato 1

politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;

- gli Amministratori Indipendenti svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione del rischio verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

INFORMATIVA ESTERNA – SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

In attuazione delle disposizioni emanate da Banca d'Italia, le attività di rischio verso i Soggetti Collegati sono segnalate alla stessa con cadenza trimestrale, dalle strutture preposte tempo per tempo all'invio delle comunicazioni in oggetto. La segnalazione fornisce:

- l'identità dei soggetti collegati, con indicazione della natura del legame intercorrente tra la Parte Correlata alla Cassa e tra la Parte Correlata e i relativi Soggetti Connessi;
- l'ammontare nominale e ponderato delle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati.

Inoltre, sono oggetto di segnalazione le seguenti informazioni relative ai soggetti collegati:

- con periodicità annuale, le operazioni con indicazione dell'ammontare e della quantità;
- con periodicità trimestrale, le operazioni rilevanti con indicazione della fattispecie dell'operazione, dell'ammontare e della quantità.

FLUSSI INFORMATIVI INTERNI

La Cassa assicura un costante flusso informativo, indirizzato ai Vertici aziendali, finalizzato a garantire il più alto livello di trasparenza con riferimento all'operatività oggetto della presente Policy. Si precisa che la Cassa, ai fini di una completa trasparenza e di una maggiore omogeneità operativa, comunica ai rispettivi destinatari tutte le operazioni svolte con le parti correlate, incluse quelle rientranti nell'ambito dell'art. 136 del TUB, anche se le stesse seguono un iter deliberativo in parte differente dalle altre transazioni (come in precedenza dettagliato).

Flussi “operativi”

La Funzione Credito, con l’ausilio delle altre strutture coinvolte nel caso di operazioni non rientranti nell’attività di finanziamento, predispone la documentazione necessaria al fine di rendere l’informativa interna oggetto del presente paragrafo.

Almeno trimestralmente, viene fornita al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una dettagliata informativa in merito ai seguenti punti:

- operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati concluse secondo l’iter specifico previsto dalla seguente Policy, con indicazione delle loro principali caratteristiche;
- operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati concluse in attuazione delle delibere quadro.

L’informativa trimestrale soddisfa il requisito normativo specifico che richiede flussi informativi tali da consentire agli Amministratori Indipendenti un adeguato monitoraggio delle Operazioni Ordinarie, con frequenza almeno annuale.

Alla prima seduta utile, sono singolarmente comunicate le operazioni sulle quali gli Amministratori Indipendenti e/o il Collegio Sindacale hanno espresso parere contrario o condizionato.

Almeno annualmente, sono portate, a conoscenza dell’Assemblea dei Soci le Operazioni di Maggiore Rilevanza sulle quali gli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale o l’esperto indipendente incaricato abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi, comunque poste in essere.

Semestralmente, l’elenco delle Parti Correlate viene sottoposto all’esame del Consiglio di Amministrazione.

DISPOSIZIONI FINALI

La Cassa aggiorna la documentazione relativa alle politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati ed, in generale, l’intera normativa interna in materia, in relazione ad eventuali intervenute necessità organizzative.

Tale documentazione, con il contributo delle Funzioni Aziendali coinvolte per gli aspetti di competenza, è rivista con cadenza almeno triennale, anche in base alle modifiche intervenute negli assetti proprietari e all’efficacia dimostrata dalle procedure nella prassi applicativa ed è portata all’attenzione dell’Assemblea dei Soci, nonché tenuta a disposizione della Banca d’Italia.

Eventuali modifiche del presente documento vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo:

- analitico e motivato parere vincolante sulla complessiva idoneità delle procedure, rilasciato dagli Amministratori Indipendenti e dal Collegio Sindacale.

Per quanto non espressamente previsto o richiamato dalla presente Procedura si rinvia alle norme vigenti in materia.

La Policy è entrata in vigore dal 31 dicembre 2012, secondo quanto previsto dalla normativa di Vigilanza.

L'aggiornamento 2015 ha decorrenza immediata.

ALLEGATO 1 - SCHEMA SINTETICO DEL PROCESSO

